

ALLEGATO A

REQUISITI DI QUALITÀ PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DA AVVIARE NELLA ZONA 2) “RESTO DEL TERRITORIO”: NORME E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 1 - Principi generali

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi dell'art. 41 della Costituzione.
2. La regolamentazione comunale è diretta al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità del territorio.
3. L'Amministrazione comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa ed individua criteri di preferenza a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.

Art. 2 Zonizzazione

1. Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, il territorio comunale è così suddiviso:
ZONA 1) **Centro storico**
ZONA 2) **Resto del territorio**

La **zona 1) Centro storico** corrisponde all'area ricompresa nel costituito Centro Commerciale Naturale, come da cartografia allegata .

La **zona 2) Resto del territorio** corrisponde alla parte restante del territorio comunale.

Art. 3 Programmazione comunale

1. Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione comunale, l'Amministrazione, fatti salvi i requisiti professionali e igienico sanitari previsti dalla normativa vigente in materia prevede, al fine della riqualificazione delle aree di interesse storico e culturale oggetto anche di interventi urbanistici di sistemazione e ristrutturazione, la **liberalizzazione** degli esercizi dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle seguenti piazze e vie del centro storico:
 - **P.zza Ricasoli**
 - **P.zza Garibaldi**
 - **P.zza Ospitalieri**
 - **P.zza Della Torre**
 - **Via San Iacopo**
 - **Via Della Dispensa**
2. Per quanto riguarda la programmazione degli esercizi di somministrazione nella **zona 1) Centro storico**, così come sopra individuata, da una ricognizione effettuata

risulta che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono ampiamente presenti e pressoché appartenenti alla medesima tipologia. Per tale motivo l'Amministrazione ritiene di non prevedere, seppur in modo provvisorio ed in via sperimentale, nuove aperture di esercizi di somministrazione nella zona suddetta, escludendo anche le aperture conseguenti al trasferimento di attività di somministrazione già attive o esistenti dalla **zona 2) resto del territorio**.

3. La **zona 2) resto del territorio** è interessata da uno sviluppo urbanistico crescente. Considerato che i consumi fuori casa assumono un ruolo sempre più importante nell'ambito della più ampia e generale domanda di prodotti alimentari e che proprio in relazione a tale specificità la suddetta area risulta carente di servizi, l'Amministrazione ritiene di prevedere, ai fini dell'avvio dell'attività in esame, fatti salvi i requisiti professionali e igienico sanitari previsti dalla normativa vigente in materia, l'adozione di criteri provvisori di qualità, come riportati di seguito nell'allegato B) e il raggiungimento del punteggio minimo, come indicato nell'allegato C).

Gli interessati devono :

- a) presentare la **dichiarazione di inizio attività**, attestando il possesso dei requisiti di qualità e il punteggio posseduto che dovrà essere uguale o superiore a quello minimo richiesto nella zona di riferimento e la **documentazione richiesta dalla notifica reg. CEE 852/2004**;
 - b) devono garantire in ogni momento il rispetto del punteggio minimo di accesso;
 - c) i requisiti di qualità richiesti per l'avvio dei nuovi esercizi a seguito dell'adozione del presente provvedimento, devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque permanere per tutta la durata dello svolgimento dell'attività.
4. Le attività di somministrazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente atto, anche se non attive, **non sono tenute al rispetto dei punteggi minimi** e non sono tenute ad adeguarsi anche nei seguenti casi:
- a) subingresso;
 - b) trasferimento, ove consentito.
5. Sono fatte salve le disposizioni sui trasferimenti previste all'art. 4 del presente atto.

Art. 4 Disposizioni speciali in materia di trasferimenti

Considerato che la zona 1) Centro storico, come ampiamente descritto sopra, risulta satura per la presenza di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la maggior parte dei quali della medesima tipologia, l'Amministrazione ritiene dover **escludere la facoltà di trasferire le attività di somministrazione dalla zona 2) resto del territorio alla zona 1) Centro storico**.

E' fatta salva la facoltà di trasferire gli esercizi di somministrazione presenti nella zona 1) centro storico alla zona 2) resto del territorio.

Si precisa che, per le nuove attività avviate nelle p.zze di cui all'art. 3 del presente allegato, non è consentito il trasferimento al di fuori delle stesse, venendo meno il presupposto per il quale è stata concessa la liberalizzazione nella suddetta area.

Art. 5 Decadenza speciale per gli esercizi nella zona 2)

1. Nel caso in cui, nell'esercizio delle attività di somministrazione avviate nella zona 2) resto del territorio, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio di cui all'allegato C) del presente atto, l'Amministrazione procede:
 - a) a comunicare **l'avvio di procedimento** diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni per l'adeguamento;
 - b) di pronunciare la **decadenza** in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato;
2. Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla L.R. 28/2005.
3. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di controllo e vigilanza, l'Amministrazione richiederà anche con periodicità predefinita di sei mesi, dichiarazioni, certificazioni, copie di documenti anche di carattere fiscale.

Art. 6 Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della L.R. 28/2005 e successivi provvedimenti regionali in materia.

ALLEGATO B

In aggiunta al possesso dei requisiti d'onorabilità e professionali nonché al rispetto delle vigenti norme in materia igienico – sanitaria, d'edilizia, d'urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali, *previsti dalla L.R. 28/2005*, di seguito sono elencati i criteri di qualità stabiliti con l'atto di programmazione comunale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande da avviare nella zona 2) Resto del territorio.

Criteri di qualità	Punteggio
1. Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere con almeno 20 posti a sedere	5*
2. Superficie di somministrazione di almeno 2 mq. per ogni posto a sedere (con almeno 20 posti a sedere)	7*
3. Servizi igienici a disposizione dei clienti nel numero di 1 per uomini e 1 per donna ogni 50 posti a sedere	7
4. Presenza nell'esercizio di un sommelier.	3
5. Menù contenente almeno il 25% di piatti tipici della cucina Toscana	5
6. Carta dei vini contenente almeno 5 prodotti dell'area lucchese	3
7. Disponibilità parcheggi su area privata adiacente o distante dal locale di somministrazione non più di 50 metri	7**
8. Vicinanza a parcheggio su area pubblica distante dal locale non più di 100 metri	5**
9. Aria condizionata nell'area di somministrazione	3
10. Riduzione dei rumori acustici nei termini della classe di appartenenza del fabbricato inferiore a quella indicata nel piano di classificazione acustica comunale	3

* i punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili.

** i punteggi previsti ai punti 7 e 8 non sono cumulabili.

ALLEGATO C

Limite di punteggio dei criteri di qualità

Per l'avvio di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nella zona 2) Resto del territorio deve essere garantito il rispetto del punteggio minimo qui di seguito riportato:

Punteggi minimi

Il punteggio minimo per la Zona 2) è di **24 punti**